



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì

Pec provfc@cert.provincia.fc.it

Profilo di committente: www.provincia.fc.it

Servizio Risorse Finanziarie, Contratti e Appalti - Istruzione
Ufficio Contratti e Appalti

PROCEDURA APERTA PER CONCLUDERE ACCORDO QUADRO MISTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE AREA DI FORLÌ' E DI CESENA PER IL QUADRIENNIO 2025-2028 AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE.....	3
§ 1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E IDENTIFICAZIONE.....	7
§ 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	9
§ 3. OGGETTO – IMPORTO A BASE DI GARA – CCNL – CATEGORIE DI LAVORAZIONI	9
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	9
3.2 IMPORTO A BASE DI GARA.....	10
3.3 CCNL	10
3.4 CATEGORIE DI LAVORAZIONI	10
§ 4. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI	12

§ 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
§ 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	14
6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE	14
6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	16
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA	17
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	18
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO COSTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 422/1909 E DEL D.LGS. C.P.S. N. 1577/1947.....	18
6.6 INDICAZIONE SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA LEGGE N. 443/1985	19
6.7 INDICAZIONE SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI CONSORZI STABILI.....	19
§ 7. AVVALIMENTO.....	19
§ 8. DISPOSIZIONI SUL SUBAPPALTO	21
§ 9. GARANZIA PROVVISORIA	23
§ 10. SOPRALLUOGO.....	27
§ 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.AC.....	27
§ 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
§ 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	30
§ 14 – CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.....	31
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	33
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	35
14.3 DICHIARAZIONI PERSONALI	40
14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE	40
14.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IMPEGNI EX ARTT. 11 E 102 D.LGS. 36/2023.....	42
14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	43
14.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	44
14.8 CONCORDATO PREVENTIVO	46
§ 15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B” – “OFFERTA TECNICA”	46

§ 16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” – “OFFERTA ECONOMICA”	47
16.1 SEPARAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA DALLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE E DALL’OFFERTA TECNICA	49
§ 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	49
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	49
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA	50
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	50
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	51
§ 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	51
§ 19. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	52
§ 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	52
§ 21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	53
§ 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	54
§ 23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	56
§ 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	59
§ 25. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO	59
§ 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	60
§ 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	60

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla **Provincia di Forlì-Cesena**, codice AUSA **0000238990**, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro misto di lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento diviso in due (2) lotti, Area di Forlì e Area di Cesena, con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 59, comma 3, come meglio specificato negli elaborati progettuali.

Ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici (nel prosieguo: Codice), la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale SATER di cui al punto 1.1 del presente disciplinare.

L'affidamento in oggetto è disposto in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti n. 387 del 9/4/2025. L'individuazione dell'operatore economico con cui concludere il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. n. 36/2023 – Codice così come previsto nella suddetta determinazione a contrattare.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto di accordo quadro riguarda l'intera rete stradale della Provincia di Forlì-Cesena (Codice NUTS: ITH58).

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 16 del Codice, è l'Ing. Barbara Luchetti, Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti, e-mail barbara.luchetti@provincia.fc.it.

L'accordo quadro sarà finanziato con risorse proprie della stazione appaltante. La stipulazione dei contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro avverrà subordinatamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie e all'assunzione dei relativi impegni di spesa negli esercizi competenti.

La durata del procedimento prevista è pari nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara (art. 17, comma 3, e Allegato I.3 al d.lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d.lgs. 36/2023 ricorre l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'accordo quadro al fine di garantire il servizio di pronto intervento e manutenzioni sulla rete stradale in considerazione dello stato di emergenza relativo al territorio della Provincia di Forlì-Cesena, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2023 e prorogato con delibera del 20 marzo 2024.

Si indicano di seguito le scadenze relative alla presente procedura:

23/4/2025, ore 18:00 termine per chiarimenti attraverso la piattaforma SATER;

30/4/2025, ore 18:00 termine per la presentazione delle offerte;

6/5/2025, ore 10:00 seduta di gara.

§ 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia di Forlì-Cesena si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della piattaforma SATER avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale www.provincia.fc.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistemaacquisti-sater/regolamenti>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistemaacquisti-sater/regolamenti>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.lgs. n. 82/2005).

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

1.3 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 0899712796 (rete mobile e dall'estero), agli orari indicati sul sito della piattaforma.

§ 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Codice:

- 1) Gli elaborati di accordo quadro posto a base di gara;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara (questo documento);
- 4) Domanda di partecipazione (allegato n. 1);
- 5) Documento di gara Unico Europeo – DGUE (allegato n. 2 – da compilare direttamente sul SATER);
- 6) Dichiarazioni personali (allegato n. 2-bis);
- 7) Dichiarazioni integrative al DGUE (allegato n. 3);
- 8) Dichiarazioni integrative relative agli impegni ex artt. 11 e 102 del Codice; (allegato n. 4);
- 9) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento (allegato n. 5);
- 10) Modello attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo sul contratto di avvalimento (allegato n. 6) - (da utilizzare nel caso in cui si assolvano l'imposta di bollo tramite apposito contrassegno).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.fc.it>, nella sezione “Amministrazione trasparente”, quindi “Bandi di gara”, quindi “Pubblicazione” e sul SATER.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste significative di informazioni e delucidazioni concernenti la presente procedura di gara debbono essere formulate mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare almeno 7 (**sette**) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro le **ore 18:00 del 23/4/2025**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 92 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei (6)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i propri recapiti secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e gestione utenza" - "Gestione anagrafica" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Comunicazioni di interesse generale relative alla presente procedura saranno rese note tramite SATER o tramite pubblicazione sul profilo committente della Provincia di Forlì-Cesena.

§ 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO – IMPORTO A BASE DI GARA – CATEGORIE DI LAVORAZIONI – SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto di accordo quadro concernono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire la sicurezza e l'integrità della rete viaria provinciale riguardanti strade, manufatti di pertinenza, aree verdi, segnaletica, barriere e sistemi di protezione passiva, compreso il pronto intervento.

Le prestazioni ricomprese nell'accordo quadro riguardano interventi non predeterminati nel numero che saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto di successivi contratti applicativi.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario si impegnerà ad assumere le prestazioni, che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Provincia, ai sensi dell'accordo quadro stesso, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.

L'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro fintanto che la Provincia non darà luogo ai contratti applicativi. L'accordo quadro non determina, pertanto, alcun obbligo in capo alla Provincia, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui la Provincia si determini a contrarre, di applicare ai futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso.

I contratti applicativi derivanti dall'accordo quadro saranno stipulati "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice.

L'accordo quadro è diviso in due Lotti corrispondenti ai comprensori territoriali in cui è divisa la Provincia ossia **Lotto 1 FO - area forlivese e Lotto 2 CE – area cesenate**.

Trattandosi di un accordo quadro caratterizzato prevalentemente da lavori di manutenzione (classificazione SOA OG3) l'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 14, comma 18, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le disposizioni applicabili agli appalti di lavori.

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo a base di gara è di **Euro 5.537.920,00** di cui **Euro 5.238.720,00** per lavori soggetti a offerta in ribasso, **Euro 199.200,00** per servizio di pronto intervento non soggetto a ribasso, **Euro 100.000,00** per costi relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso.

Il costo relativo alla manodopera determinato sulla base dell'art. 41, comma 13 del D.lgs. n. 36/2023 (ricompreso all'interno della voce "lavori") è pari a Euro 1.466.841,60.

Gli importi relativi ad ogni lotto sono i seguenti:

Lotti	Importo a base d'asta	Importo per prestazioni soggetto a ribasso	Importo per prestazioni non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 1 FO - area forlivese	Euro 2.768.960,00	Euro 2.619.360,00	Euro 99.600,00	Euro 50.000,00
Lotto 2 CE – area cesenate	Euro 2.768.960,00	Euro 2.619.360,00	Euro 99.600,00	Euro 50.000,00
TOTALE	Euro 5.537.920,00	Euro 5.238.720,00	Euro 199.200,00	Euro 100.000,00

I CIG relativi ai lotti sono i seguenti:

Lotto	Importo a base di gara	CIG
Lotto 1 FO - area forlivese	Euro 2.768.960,00	B681161AF3
Lotto 2 CE – area cesenate	Euro 2.768,960,00	B681162BC6

Ai sensi dell'art. 59, ciascun concorrente può presentare offerta per ambedue i lotti e può risultare aggiudicatario di entrambi i lotti.

3.3 CCNL

Ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere:

F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative;

F015 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;

F018 – CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini.

I sopra indicati contratti soddisfano tutti i principi di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023 e quindi si ritengono equivalenti posto che ai lavoratori venga applicato il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica del datore di lavoro.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di uno dei sopra indicati contratti oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il codice ATECO di riferimento è il 42.11 – Costruzioni di strade e autostrade.

3.4 CATEGORIE DI LAVORAZIONI

I lavori da realizzare rientrano nelle sotto indicate categorie di lavorazioni:

Lotto	Categoria	Descrizione della categoria	Importo lavori
LOTTO 1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	Euro 2.619.360,00
LOTTO 2	OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	Euro 2.619.360,00
IMPORTO TOTALE			Euro 5.238.720,00

Il sistema di realizzazione dei lavori è a misura ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) dell'allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023).

Ai sensi dell'art 119, comma 17, del Codice, tutte le categorie di lavorazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate – nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 119 - e non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. “subappalto a cascata”). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

§ 4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'accordo quadro è di quattro (4) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro salvo conclusione anticipata conseguente al completamento dei contratti applicativi fino all'importo massimo previsto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale senza che l'appaltatore abbia nulla da pretendere.

Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza del relativo accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

§ 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro), **c)** (consorzi tra imprese artigiane) e **d)** (consorzi stabili) dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023;

- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **e)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **f)** (consorzi ordinari di concorrenti), **g)** (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e **h)** (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023,

oppure operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 69 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.lgs. n. 36/2023 ed ai relativi allegati di riferimento.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il consorzio indicato per l'esecuzione deve essere già associato al Consorzio alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di imprese di rete sia in forma individuale;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine stabilito, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento purché le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. n. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto decreto legislativo. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del D.lgs. n. 14/2019 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

§ 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara è richiesto il possesso dei sotto indicati requisiti:

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui al capo II del titolo IV della parte V del libro II del D.lgs. n. 36/2023 (art. 94 - 98);
- b) inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Sono pertanto **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione previste dal Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

In materia fiscale e contributiva si evidenzia che si intendono gravi ai sensi dell'art. 94, comma 6 del Codice e dell'allegato II.10 al Codice:

- le violazioni definitivamente accertate che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (Euro 5.000,00). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- le violazioni definitivamente accertate ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

La violazione non definitivamente accertata, in materia fiscale, è considerata grave, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice e dell'allegato II.10 al Codice, quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso l'importo della violazione non deve essere inferiore Euro 35.000,00.

Come previsto all'art. 2 dell'allegato II.10, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

- a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (imposte sui redditi) e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (imposta sul valore aggiunto).

In materia contributiva e previdenziale la violazione non definitivamente accertata è considerata grave quando è ostativa al rilascio del D.U.R.C. ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 del Codice l'esclusione non opera quando:

- l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni,
- il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta,
- l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

In relazione a quanto sopra l'operatore economico partecipante è pertanto tenuto a segnalare e documentare in modo appropriato la presenza delle fattispecie sopra evidenziate di cui al comma 2 dell'art. 95 del Codice.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività pertinenti con l'oggetto dell'affidamento. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

In relazione all'esecuzione di lavori previsti nell'ambito dell'accordo quadro:

Possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023, la qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere e precisamente:

- possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria prevalente **OG3**, classifica **III**, sulla base di quanto previsto dal Capitolato d'oneri in considerazione dell'importo massimo stimato del contratto applicativo affidabile.

È altresì richiesta con relativa certificazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023, del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione.

Gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità tramite allegazione della relativa documentazione come indicato nell'allegato n. 3.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere, a pena di esclusione in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023. In tal caso dovrà essere allegata l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023. In tal caso dovrà essere allegata l'adeguata prova documentale della richiesta.

In relazione alla prestazione di servizi previsti nell'ambito dell'accordo quadro: aver svolto, nel triennio anno 2022-2023-2024, a favore di Pubblica Amministrazione o Società di gestione viabilità nazionale, **servizi di PRONTO INTERVENTO e REPERIBILITA' (anche in forma di "Global service")** per un importo complessivo triennale indennizzo a canone non inferiore ad **Euro 40.000,00** (IVA esclusa).

È applicabile l'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di avvalimento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice (raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari ex art. 2602 del Codice Civile, aggregazioni di imprese di rete e GEIE) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Il requisito relativo al possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati deve essere posseduto secondo le modalità stabilite nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 29 del 6/11/2002 ossia in rapporto all'importo dei lavori che il componente il raggruppamento intende assumere.

Le imprese aderenti al contratto di rete, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Il requisito relativo all'esecuzione, nel triennio anno 2022-2023-2024, a favore di Pubblica Amministrazione o Società di gestione viabilità nazionale, **di servizi di PRONTO INTERVENTO e REPERIBILITA' (anche in forma di "Global service")** per un importo complessivo triennale indennizzo a canone non inferiore ad Euro 40.000,00 è soddisfatto complessivamente dal RTI, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO COSTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 422/1909 E DEL D.LGS. C.P.S. N. 1577/1947

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna impresa consorziata esecutrice e/o che presta i requisiti.

Il **requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA** deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Il **requisito relativo all'esecuzione**, nel triennio anno 2022-2023-2024, a favore di Pubblica Amministrazione o Società di gestione viabilità nazionale, **di servizi di PRONTO INTERVENTO e REPERIBILITA' (anche in forma di "Global service")** per un importo complessivo triennale indennizzo a canone non inferiore ad Euro 40.000,00 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

6.6 INDICAZIONE SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA LEGGE N. 443/1985

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna impresa consorziata esecutrice e/o che presta i requisiti.

Il **requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA** deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Il **requisito relativo all'esecuzione**, nel triennio anno 2022-2023-2024, a favore di Pubblica Amministrazione o Società di gestione viabilità nazionale, **di servizi di PRONTO INTERVENTO e REPERIBILITA' (anche in forma di "Global service")** per un importo complessivo triennale indennizzo a canone non inferiore ad Euro 40.000,00 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

6.7 INDICAZIONE SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti di ordine generale** devono essere posseduti dal Consorzio, da ciascuna impresa consorziata esecutrice e/o che presta i requisiti.

Il **requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA** deve essere soddisfatto nelle seguenti modalità:

- a) **qualora il Consorzio stabile esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura**, senza designare le imprese esecutrici, il requisito del possesso dell'attestazione SOA deve essere soddisfatto dal Consorzio stabile;
- b) **qualora il Consorzio stabile esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara**, il requisito del possesso dell'attestazione SOA deve essere soddisfatto dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104.

Il **requisito relativo all'esecuzione**, nel triennio anno 2022-2023-2024, a favore di Pubblica Amministrazione o Società di gestione viabilità nazionale, **di servizi di PRONTO INTERVENTO e REPERIBILITA' (anche in forma di "Global service")** per un importo complessivo triennale indennizzo a canone non inferiore ad Euro 40.000,00 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si sottolinea che l'attestazione SOA del Consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità.

Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto, entro la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta

§ 7. AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

L'operatore economico concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Provincia di Forlì-Cesena in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Si evidenzia, inoltre, che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Sul **contratto di avvalimento** deve essere assolta l'imposta di bollo che può essere comprovata con le modalità indicate al successivo paragrafo 14.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine previsto dalla stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'A.N.AC. il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine previsto dalla stazione appaltante, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con **documenti di data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

§ 8. DISPOSIZIONI SUL SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del suddetto art. 119 **non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente** e pertanto, come

previsto dal Capitolato d'oneri, le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG3 possono essere subappaltate nel limite del 49%.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate – nei limiti di cui sopra - ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. “subappalto a cascata”). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (*white list*) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.

L'operatore economico aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare e far rispettare al subappaltatore tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

La Provincia procede direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 119, comma 11, del Codice.

Nei restanti casi la Provincia di Forlì-Cesena procederà al pagamento dell'appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 119, comma 2, del Codice *“Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce **comunque** subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”*.

Si evidenzia che non si potrà dar corso ad alcun subappalto qualora l'impresa in sede di offerta non abbia espresso la propria volontà di subappaltare rispettando le modalità legalmente previste e sopra illustrate.

L'appaltatore può immettere in cantiere il subappaltatore solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione nelle forme di legge.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

§ 9. GARANZIA

Per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023.

È prevista una garanzia definitiva pari al 5 % dell'importo di ciascun contratto applicativo.

§ 10. SOPRALLUOGO

Non è richiesto per la partecipazione alla gara alcun sopralluogo assistito sui luoghi di esecuzione dei lavori.

§ 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La relativa ricevuta verrà inserita nel FVOE 2.0 e dovrà essere allegata ai documenti di gara nella busta amministrativa.

Il contributo dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	CIG	Importo contributo A.N.AC.
Lotto 1 FO - area forlivese	B681161AF3	Euro 165,00
Lotto 2 CE – area cesenate	B681162BC6	Euro 165,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti il versamento dovrà essere effettuato dal soggetto designato o che verrà designato quale capogruppo.
Per informazioni e chiarimenti sulla suddetta obbligatoria contribuzione è possibile rivolgersi al Contact Center dell’Autorità, al numero verde 800-896936.

§ 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell’offerta documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Nel prosieguo si utilizzerà il termine “busta” in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. Si farà pertanto riferimento alle due seguenti “buste”:

- “**Busta telematica A – Documentazione amministrativa**”;
- “**Busta telematica B – Offerta tecnica**”;
- “**Busta telematica C – Offerta economica**”.

Con l’espressione “aprire” le “buste”, trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale / informatica di accesso per la prima volta ai files contenuti nella “busta” stessa.

L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 18:00 del giorno 30/4/2025**.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Tutte le dichiarazioni, ivi compreso il DGUE e dichiarazioni integrative, la domanda di partecipazione e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Nel caso di **intervento di procuratore** il concorrente allega:

in caso di procura nativa digitale: file sottoscritto digitalmente o duplicato informatico;

in caso di procura nativa analogica: copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D. lgs. n. 82/2005 o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore stesso.

Non è richiesta l'allegazione della procura qualora i poteri rappresentativi del procuratore siano desumibili dalla visura camerale dell'impresa.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 33, comma 8 del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche A e B, è causa di esclusione.

§ 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica e/o l'offerta tecnica].

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

A titolo esemplificativo si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L’istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l’acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Pertanto sarà disposta l’esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati nel rispetto del principio di par condicio tra tutti gli operatori economici concorrenti. In assenza di riscontro, la Provincia si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

§ 14 – CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta telematica A “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione alla gara, **in bollo** – **allegato n. 1** al presente disciplinare;
2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – **da compilare direttamente sul SATER** – **allegato n. 2** al presente disciplinare;
3. Eventuali dichiarazioni personali di cui all’**allegato n. 2-bis** al presente disciplinare (da rendersi qualora il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente non intenda dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1, 2 e art. 98, comma 3, lettere g), h) del Codice anche per conto di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 94);
4. Dichiarazioni integrative al DGUE – **allegato n. 3** al presente disciplinare;
5. Dichiarazioni integrative impegni ex artt. 11 e 102 del D.lgs. n. 36/2023 – **allegato n. 4**;

6. Eventuale dichiarazione dell'impresa ausiliaria – **allegato n. 5** al presente disciplinare e relativo DGUE dell'ausiliaria;
7. Modulo attestante il versamento dell'imposta di bollo – **allegato n. 6** al presente disciplinare;
8. Documentazione a corredo:
 - Documento attestante il versamento del contributo a favore dell'A.N.AC.;
 - Attestazione SOA;
 - Procura nel caso di sottoscrizione della documentazione di gara da parte di procuratore speciale o generale;
 - Documentazione utile e necessaria, qualora ricorrano le condizioni, per le valutazioni della stazione appaltante ai fini dell'ammissione alla gara;
 - Documentazione nel caso di concordato preventivo qualora ricorrano le condizioni;
 - Atti relativi al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario o GEIE o rete di imprese qualora la partecipazione alla gara sia effettuata da soggetti con idoneità plurisoggettiva;
 - Documentazione prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;
 - Documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione ed al contratto di avvalimento (qualora ricorra il caso),

il tutto come meglio specificato in seguito. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si precisa quanto segue:

la domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni esplicitate nei successivi paragrafi, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i **modelli allegato n. 1** (domanda di partecipazione), **allegato n. 2** (DGUE) – da compilare direttamente sul SATER, **allegato n. 2 bis** (nel caso di dichiarazioni personali di soggetti di cui all'art. 94, comma), **allegato n. 3** (dichiarazioni integrative al DGUE), **allegato n. 4** (dichiarazioni impegni ex artt. 11 e 102 del D.lgs. n. 36/2023) al presente disciplinare, **allegato n. 6** (attestazione del pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione)

In caso di avvalimento eventuali dichiarazioni sostitutive dell'impresa ausiliaria dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i **modelli allegati n. 2, allegato n. 2-bis, allegato n. 3, allegato n. 4, e allegato n. 5** (dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento), **allegato n. 6** (attestazione del pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione/contratto di avvalimento).

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), utilizzando i **modelli allegato n. 1** (domanda di partecipazione), **allegato n. 2** (DGUE) – da compilare direttamente sul SATER, **allegato n. 2 bis** (nel caso di dichiarazioni personali di soggetti di cui all'art. 94, comma), **allegato n. 3** (dichiarazioni integrative al DGUE sia per il Consorzio che per ciascuna impresa consorziata esecutrice e/o che presta i requisiti), **allegato n. 4** (dichiarazioni impegni ex artt. 11 e 102 del D.lgs. n. 36/2023) al presente disciplinare, **allegato n. 6** (attestazione del pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione).

Il DGUE presente a sistema su SATER è adeguato alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023. Si raccomanda pertanto l'utilizzo di tale modello presente sulla piattaforma SATER procedendo alla compilazione tramite la suddetta piattaforma.

Tutte le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente, fatto salvo quanto previsto oltre per l'allegato n. 2-bis.

I concorrenti devono comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione e per l'eventuale contratto di avvalimento alternativamente in uno dei seguenti modi:

- tramite bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. **A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico;**

- tramite la dichiarazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo attraverso acquisto di **contrassegno telematico**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, come da apposito modello (allegato n. 6) caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti di gara.

Per gli operatori economici esteri, il pagamento del tributo può avvenire tramite bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del bonifico bancario. In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto: - in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante; - nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo; - nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, su cui dovrà essere assolta l'imposta di bollo, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** od in conformità ad esso e comunque **contiene tutte le informazioni e dichiarazioni** di seguito specificate e precisamente:

1. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato d'oneri, nello schema di contratto ed in tutti i documenti dell'accordo quadro, nella lettera d'invito e di avere fatto riferimento, ai fini della formulazione dell'offerta, a quanto indicato nei documenti di progetto e di impegnarsi pertanto ad assumerei lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Provincia, ai sensi dell'accordo quadro stesso, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti e che nulla si avrà a pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché la Provincia non darà luogo ai contratti applicativi in quanto l'accordo quadro non determina alcun obbligo in capo alla Provincia,

ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui la Provincia si determini a contrarre, di applicare ai futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso;

2. di avere esaminato gli elaborati dell'accordo quadro e di aver preso conoscenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di avere giudicato gli elaborati progettuali tecnici ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

3. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e alla categoria dei lavori/servizi in appalto e di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta del costo del lavoro individuato in base ai valori economici desumibili dalla contrattazione collettiva;

4. che l'offerta tiene conto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell'accordo quadro nonché degli oneri previsti per garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto di accordo quadro nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro;

5. di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda agli obblighi per la sicurezza previsti dalla vigente normativa e di impegnarsi a presentare, prima della stipula contrattuale dei singoli contratti applicativi ed in ogni caso prima dell'inizio delle prestazioni inerenti i contratti applicativi: il piano operativo di sicurezza relativo alle scelte autonome ed alle responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; la documentazione indicata nell'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza in relazione alle prestazioni da eseguire ai sensi dell'art. 90, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena approvato con decreto del Presidente n. 29 prot. n. 5.326 dell'8/3/2021 (adottato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e reso disponibile attraverso il sito internet della Provincia e di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, prima della stipula contrattuale la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, come previsto all'art. 41 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa;

8. di prendere atto, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, che è facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione dei contratti applicativi ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023;

9. di essere consapevole che tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante SATER e, per quanto non previsto dalla piattaforma di approvvigionamento digitale, tramite utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. 82/2005, o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

10. indica la tipologia di prestazioni che intende subappaltare;

11. indica l'eventuale sottrazione all'accesso di documenti e dati sensibili meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa;

12. si impegna ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;

13. fornisce l'indirizzo PEC a cui inviare la polizza presentata in gara per il riscontro di autenticità e veridicità qualora il garante non disponga di un sito internet tramite il quale procedere alle suddette verifiche (delibera ANAC n. 606/2023 prorogata sino al 31/12/2024 con comunicato 28/06/2024);

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e di avere preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Forlì-Cesena.

15. dichiara di ai sensi dell'art. 35-bis, dichiaro di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal Codice;

Il concorrente indica la forma singola o associata mediante la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, l'impresa consorziata esecutrice e/o che presta i requisiti.

La domanda è sottoscritta digitalmente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, la domanda è sottoscritta digitalmente dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la domanda è sottoscritta digitalmente **da tutti i soggetti** che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd rete-soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta

- digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente deve **compilare e sottoscrivere digitalmente il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE** (allegato n. 2), **attraverso il sistema SATER**. Una volta compilato, il DGUE dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e caricato sulla piattaforma SATER.

Si raccomanda pertanto di utilizzare il suddetto DGUE al fine di evitare di rendere dichiarazioni non più allineate con le vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni sostitutive rese mediante il DGUE e gli altri allegati integrativi al DGUE:

- attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del Codice e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione richiesti in relazione alla presente gara.

Si forniscono le seguenti indicazioni in merito alla compilazione del DGUE.

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel DGUE presente sul SATER questa parte è già compilata per cui l'operatore economico non deve rendere alcuna informazione.

PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Il concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento dovrà essere compilata la sezione C.

In tal caso il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;
2. allegato 2-bis al presente disciplinare debitamente sottoscritto [qualora il legale rappresentante dell'ausiliario non intenda rendere, tramite il DGUE, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e art. 98, comma 3, lettere g), h) del Codice per i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice – si veda in proposito quanto più avanti indicato];
3. dichiarazioni integrative al DGUE rese tramite l'allegato n. 3 al presente disciplinare sottoscritte digitalmente;
4. dichiarazioni integrative impegni ex artt. 11 e 102 del D.lgs. n. 36/2023 rese tramite l'allegato n. 4 al presente disciplinare sottoscritte digitalmente;
5. dichiarazione sostitutiva, come da modello allegato n. 5 al presente disciplinare, di cui all'art. 104 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliario con la quale quest'ultimo:
 - dichiara di rivestire nei confronti del concorrente il ruolo di impresa ausiliaria prestando ausilio con riferimento ai requisiti oggetto di avvalimento;
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - *nel caso di avvalimento premiale*, attesta di non ausiliare più di un concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - dichiara di essere consapevole delle verifiche che in corso di esecuzione saranno effettuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 104, comma 9, del Codice;
6. contratto di avvalimento in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le **risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto**. A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere in modo compiuto, esplicito ed esauriente, sensi dell'art. 26, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, **l'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico** (mezzi, personale, know-how e tutti gli elementi aziendali qualificanti in relazione all'oggetto dell'appalto ed ai requisiti per esso richiesti), **la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento**;
7. PASSOE dell'ausiliario sottoscritto digitalmente o copia scansionata del documento cartaceo sottoscritto con firma olografa.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici attraverso la compilazione delle Sezioni:

A “Motivi legati a condanne penali”;

B “Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali”;

C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”;

D “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore”.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni inserite nel DGUE relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 94, commi 1, 2 e 98, comma 3, lettere g), h) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 del suddetto art. 94, tali dichiarazioni devono essere rese dai singoli soggetti interessati. A tal fine è stato predisposto il modello **allegato n. 2-bis** al presente disciplinare contenente appunto le suddette dichiarazioni da rendersi da parte di tutti i soggetti indicati all’art. 94, comma 3, del Codice qualora il legale rappresentante non intenda renderle anche per loro.

Qualora non venga presentato l’allegato n. 2-bis da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice le corrispondenti dichiarazioni presenti nel DGUE si intendono rese da parte del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE anche per conto dei suddetti soggetti.

Sulla base del dettato normativo di cui al summenzionato art. 94, comma 3, del Codice, tali soggetti sono:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio amministratore/direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari/direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
- institori e procuratori generali;
- componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico;
- socio unico;
- amministratori della società nel caso in cui il socio unico sia una persona giuridica;
- eventuale amministratore di fatto.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale non viene condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione (comunicati del Presidente dell’A.N.AC. in data 26/10/2016 e 8/11/2017).

L’esclusione non va disposta ed il divieto di partecipazione non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Con riferimento all’art. 95, comma 1, lett. e) del Codice in relazione agli illeciti professionali si evidenzia che questi sono indicati all’art. 98 e possono desumersi dai seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto;

- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 55/1990, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale e aggravati ai sensi dell'art. 416-bis del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma della legge n. 689/1981 (tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione);
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo art. 94;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'art. 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli art. 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli art. da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Si ricorda quanto stabilito dall'art. 96, comma 15, del Codice: *“In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”*.

PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE, **da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**
- nel caso di AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE **da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;**
- nel caso di CONSORZI COOPERATIVI E DI CONSORZI ARTIGIANI, **dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e/o che prestano i requisiti.**
- nel caso di CONSORZI STABILI, **dal consorzio, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e/o dai consorziati che prestano i requisiti.**

14.3 DICHIARAZIONI PERSONALI

Qualora il legale rappresentante del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e art. 98, comma 3, lettere g), h) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere personalmente tali dichiarazioni preferibilmente tramite l'**allegato n. 2-bis** al presente disciplinare. In tal caso tali dichiarazioni

devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi. Qualora il soggetto sottoscrittore non sia in possesso di firma digitale l'allegato n. 2-bis può essere sottoscritto con firma autografa su supporto cartaceo e scansionato unitamente a documento di riconoscimento in corso di validità.

14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Ad integrazione di quanto dichiarato con l'allegato n. 2 (DGUE) ed eventualmente con l'allegato n. 2-bis (dichiarazioni personali) il concorrente deve rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 conformemente all'**allegato n. 3**, con la quale:

1. dichiara il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività pertinenti con l'oggetto dell'affidamento e di non partecipare alla gara **contemporaneamente in forme diverse, (individuale e associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio, in forma singola e come ausiliaria di un altro concorrente ...)** - *Qualora l'operatore economico partecipi alla gara in più di una forma, deve allegare la documentazione che dimostra che tale partecipazione non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.*

Dichiara inoltre di non partecipare in più di un consorzio stabile e di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento alle cause imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche di cui all'art. 94, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

2. dichiara **tutti i nominativi e le generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita e di residenza, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice ed i relativi ruoli;**

3. dichiara l'eventuale iscrizione dell'impresa nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (white list) indicando la relativa Prefettura o nell'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016 (esecutori dei lavori riferiti al sisma del 2016) oppure dichiara di avere presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list). Tale iscrizione "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche **ai fini della stipula, approvazione od autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse per le quali essa è stata disposta**".

4. *in caso di partecipazione di consorzi e di società consortili ex art. 2615-ter del codice civile* indica i soggetti consorziati che detengono, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;

5. dichiara la situazione dell'operatore economico in relazione agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 in tema di diritto al lavoro dei disabili;

6. dichiara per l'operatore economico che si rappresenta l'insussistenza di violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale e contributiva o l'eventuale sussistenza delle stesse segnalando e documentando, nel caso di sussistenza di tali violazioni, in modo appropriato la presenza delle fattispecie di cui all'art. 95, comma 2 del Codice;

7. indica, qualora ricorra il caso di concordato preventivo, gli estremi dei provvedimenti previsti in relazione allo stato della procedura di concordato preventivo;

8. indica se sono state adottate sanzioni esecutive da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;

9. dichiara l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti della stazione appaltante in relazione alla partecipazione alla procedura di appalto;

10. indica il possesso dell’attestazione SOA e, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 allegandone copia;

11. indica di soddisfare i requisiti relativi alla c.d. patente a crediti per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 81/2008.

12. dichiara di essere in possesso del requisito del presente disciplinare di gara in relazione allo svolgimento, nel triennio anno 2022-2023-2024, a favore di Pubblica Amministrazione o Società di gestione viabilità nazionale, di servizi di pronto intervento e reperibilità (anche in forma di “Global service”) per un importo complessivo triennale indennizzo a canone non inferiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa);

Per le società di persone che hanno al loro interno soci che prestano attività lavorativa iscritti alle Gestioni amministrate dall’INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi...) e che assolvono in proprio all’obbligo contributivo:

13. indica i soci che prestano attività lavorativa iscritti alle Gestioni amministrate dall’INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi...) e che assolvono in proprio all’obbligo contributivo. Tale indicazione è richiesta al solo fine di mettere la stazione appaltante a conoscenza di dati indispensabili (codice fiscale dei soci lavoratori) per la successiva verifica della regolarità contributiva in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dalla suddetta Circolare INPS n. 126 del 26/6/2015 in tema di semplificazione in materia di D.U.R.C.;

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e di avere preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Forlì-Cesena.

Le suddette dichiarazioni, integrative del DGUE devono essere rese da tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (concorrente, partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o Geie, ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, ausiliario, consorziata esecutrice/consorziata che presta i requisiti).

Per i Consorzi di cui all’art. 65, comma 1, lett. b), c), d) del D.lgs. n. 36/2023 le suddette dichiarazioni devono essere rese anche dalle imprese consorziate esecutrici e/o che prestano i requisiti.

In relazione all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (white list) o nell’anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016 si ricorda che tale iscrizione è necessaria per l’operatore economico che assume in proprio

le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al suddetto art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non sia in possesso di tale iscrizione le suddette attività, qualora presenti, dovranno essere subappaltate ad operatore economico iscritto nei suddetti elenchi (white list) (Si vedano anche i chiarimenti di cui al comunicato A.N.AC. del 17/1/2023).

14.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IMPEGNI EX ARTT. 11 E 102 D.LGS. 36/2023

In relazione alle previsioni di cui all'art. 11 e 41 del D.lgs. n. 36/2023 ed al fine dell'assunzione degli impegni di cui all'art. 102 del suddetto D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto il concorrente deve rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 conformemente all'**allegato n. 4**, con il quale:

- 1.** dichiara, in riferimento all'art. 11, comma 3 del Codice, il **contratto collettivo nazionale di lavoro** applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020 attribuito dal CNEL e, qualora il contratto applicato dall'operatore economico sia diverso da quello/i indicato/i nella documentazione progettuale, dichiara di impegnarsi ad applicare uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro indicati dalla Provincia di Forlì-Cesena o, in alternativa, **dichiara l'equivalenza delle tutele economiche e normative del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato rispetto ai contratti indicati dalla Provincia di Forlì-Cesena. In tal caso l'operatore economico è consapevole che prima dell'aggiudicazione il Responsabile unico del progetto procederà alla verifica dell'equivalenza delle suddette tutele previa acquisizione della necessaria documentazione probatoria;**
- 2.** di impegnarsi a garantire le medesime tutele economiche e normative di cui al punto precedente ai lavoratori in subappalto e contro il lavoro irregolare, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, risultando responsabile in solido, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del suddetto art. 119, dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 3.** di impegnarsi ad attuare le misure atte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per persone con disabilità o svantaggiate come previsto all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.

Quale modalità di attuazione è richiesto l'impegno a mettere a disposizione della Provincia in fase di esecuzione tutte le informazioni e documenti necessari ad attuare le operazioni di verifica sull'adempimento degli impegni di cui ai precedenti punti.

L'operatore economico può, a sua discrezione, indicare ulteriori modalità di attuazione dei suddetti impegni.

In merito alla necessità di effettuare la verifica circa l'equivalenza delle tutele economiche e normative del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'operatore economico rispetto a uno dei contratti indicati dalla Provincia di Forlì-Cesena, si invita ad inserire nella documentazione di gara e comunque a preparare anzitempo tutta la documentazione probatoria necessaria alla verifica della suddetta equivalenza (eventualmente attraverso una relazione dimostrativa a firma di professionista abilitato, in cui si attesti la suddetta equivalenza sia sul piano economico che normativo), ciò al fine di accelerare al massimo il procedimento di aggiudicazione sottoposto, come già detto, a rigorose ed improrogabili scadenze.

14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega altresì la seguente documentazione a corredo:

- 1. Attestazione SOA di ciascun operatore economico che partecipa alla procedura**, in corso di validità, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o quinquennale e/o intermedia dell'attestazione SOA stessa;
- 2. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC.** come previsto dal presente disciplinare;
- 3. Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo** sulla domanda di partecipazione e sull'eventuale contratto di avvalimento;
- 4. Documentazione ulteriore** (eventuale procura, documentazione prevista in caso di concordato preventivo qualora ne ricorrano le condizioni, documentazione necessaria per permettere alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni circa l'ammissibilità del concorrente, documentazione di self cleaning, eventuale documentazione probatoria circa l'equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL applicato qualora diverso da quello indicato dalla Provincia).

14.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario prima della data di presentazione dell'offerta contenente l'indicazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle lavorazioni/categorie che verranno assunte dai singoli operatori economici riuniti. La procura relativa

al mandato di cui sopra deve risultare da atto pubblico. Il suddetto mandato deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1), in cui si indicano le quote di partecipazione, le lavorazioni/categorie che verranno assunte dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1) attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le quote di partecipazione al raggruppamento, le lavorazioni/categorie che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione e le lavorazioni e rispettive categorie che saranno eseguite dalle singole imprese aggregate in rete. Nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ed abbia i requisiti del consorzio stabile, non deve presentare tale dichiarazione.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1), che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione e le lavorazioni e rispettive categorie che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

In caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1), che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione e le lavorazioni e rispettive categorie che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(o in alternativa)

In caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1) rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le quote di partecipazione all'aggregazione e le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.8 CONCORDATO PREVENTIVO

L'operatore economico dovrà dichiarare, all'interno dell'**allegato n. 3**, la situazione in cui si trova rispetto alla procedura di concordato preventivo.

Si evidenzia che ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) per potere partecipare alla gara l'operatore economico deve essere autorizzato dal Tribunale e, dopo il decreto di apertura di cui all'art. 47 del D.lgs. n. 14/2019, dal Giudice delegato.

Tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. n. 14/2019 ed il momento del deposito del decreto di cui all'art. 47 del summenzionato D.lgs. n. 14/2019 è sempre necessario l'avvalimento e pertanto occorre produrre la relativa documentazione prevista all'art. 104 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 14/2019 dovrà essere presentata una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Tale relazione dovrà

essere sottoscritta con firma digitale dal professionista.

§ 15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B” – “OFFERTA TECNICA”

La busta telematica B – “Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, la proposta tecnico organizzativa del concorrente strutturata in relazione ai vari criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1 e precisamente:

OFFERTA TECNICA	
B.1	Logistica pronti interventi del Comprensorio
B.2	Mezzi operativi aggiuntivi
B.3	Dotazioni aggiuntive
B.4	Organizzazione aziendale di gestione dei rifiuti

L'offerta tecnica per ogni lotto dovrà essere predisposta seguendo le indicazioni, sia in termini di documentazione prevista che di lunghezza dei vari elaborati, contenute nel documento progettuale denominato “CRITERI DI GARA CON IL METODO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA”

Ciascun documento che compone l’offerta tecnica dovrà essere datato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza) dell’operatore economico concorrente.

Nel caso di concorrenti raggruppati/associati, i documenti che compongono l’offerta tecnica devono essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 14.1 (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, i documenti che compongono l’offerta tecnica devono essere sottoscritti dalla mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, i documenti che compongono l’offerta tecnica devono essere sottoscritti **da tutti i soggetti** che costituiranno il raggruppamento o consorzio).

La mancata trattazione di uno o più elementi dell’offerta comporterà la mancata attribuzione di punteggio per l’elemento non trattato.

Qualora una o più proposte siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative e/o non ammissibili e/o non accettabili e/o incomplete e/o non sufficientemente documentate o illustrate, il concorrente non verrà escluso dalla gara, ma se ne terrà conto nella fase di assegnazione dei punteggi. Tale concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire l’intervento, per quanto riguarda le

succitate proposte non idonee, nel rispetto della soluzione, delle indicazioni e prescrizioni poste a base di gara dalla Provincia ed al ribasso offerto dal concorrente stesso.

§ 16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” – “OFFERTA ECONOMICA”

La busta telematica C – “Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica per ciascun lotto ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L’offerta deve essere espressa attraverso l’indicazione **di una percentuale di ribasso espressa indicando al massimo 3 (tre) decimali**.

L’offerta economica è sottoscritta **digitalmente** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente sotto paragrafo 15.

Nel caso di concorrenti raggruppati/associati, l’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 14.1 (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, l’offerta economica è sottoscritta dalla mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l’offerta economica è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio).

L’offerta economica firmata come sopra precisato, deve quindi indicare, a pena di esclusione, i dovrà indicare per ciascun lotto:

- 1) **il ribasso percentuale unico offerto** sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso, espresso in cifre, cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera predeterminati dall’amministrazione aggiudicatrice, non soggetti a ribasso. Il ribasso deve essere espresso sino alla terza cifra decimale;
- 2) **i propri costi della manodopera** in relazione al presente appalto ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023; in caso di concorrente plurisoggettivo deve essere dichiarato il costo della manodopera complessivo riferito a tutti i componenti il raggruppamento;
- 3) **i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023. Si tratta dei costi della sicurezza "aziendali", da “rischio specifico”, concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, la cui misura può variare in relazione al contenuto dell’offerta economica e che nulla hanno a che fare con gli oneri per la sicurezza derivanti dal Piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso. In caso di concorrente plurisoggettivo devono essere dichiarati gli oneri della sicurezza aziendale complessivi riferiti a tutti i componenti il raggruppamento.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'indicazione di costi della manodopera inferiori a quanto stimato a livello progettuale costituisce indice di anomalia dell'offerta e quindi l'offerta sarà soggetta a verifiche da parte della Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art 110 del D.Lgs. 36/2023.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del D.lgs. n. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.

16.1 SEPARAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA DALLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE E DALL'OFFERTA TECNICA

Si sottolinea che l'offerta economica deve essere inserita all'interno della busta all'uopo prevista.

Qualora il concorrente inserisca l'offerta economica o all'interno della busta telematica "A" contenente la documentazione amministrativa o all'interno della busta telematica "B" contenente l'offerta tecnica, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta di apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi sarà escluso dalla gara.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce, infatti, un principio ormai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento delle gare ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche assicurando, in tal modo, trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte e permettendo la valutazione delle offerte tecniche senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica.

La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

L'inserimento, quindi, all'interno della busta telematica "A" o alla della busta telematica "B", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta "C", comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica senza alcuna possibilità di sanatoria.

In caso, invece, di indicazioni di natura economica che non anticipano il prezzo offerto o non consentono la ricostruzione dello stesso non sarà considerato violato il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica (Consiglio di Stato, sez. VI, 2/7/2015, n. 3295).

§ 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta economica	punteggio massimo attribuibile	punti 30
Offerta tecnica	punteggio massimo attribuibile	punti 70
TOTALE		punti 100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi di cui al documento progettuale denominato "CRITERI DI GARA CON IL METODO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA".

		Punteggio massimo
OFFERTA TECNICA		
B.1	Logistica pronti interventi del Comprensorio	30 punti
B.2	Mezzi operativi aggiuntivi	22 punti
B.3	Dotazioni aggiuntive	8 punti
B.4	Organizzazione aziendale di gestione dei rifiuti	10 punti

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Al fine della valutazione dell'offerta tecnica la Commissione Giudicatrice utilizzerà per ogni criterio dell'offerta oggetto di valutazione discrezionale (B.1, B.4) i giudizi (e corrispondenti coefficienti) riportati nel suddetto documento progettuale denominato "CRITERI DI GARA CON IL METODO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA", mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore.

Ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile da 0 a 1 per ogni criterio oggetto di valutazione discrezionale (B.1, B.4 in relazione all'effettivo riscontro di quanto previsto nella specifica descrizione di ciascun criterio/sub-criterio in base alla seguente scala di valutazione:

	COEFFICIENTE DI MERITO (criterio B.1, B.4)
Eccellente	da 0,81 a 1,00
Ottimo	da 0,61 a 0,80
Buono	da 0,41 a 0,60
Discreto	da 0,21 a 0,40
Sufficiente	da 0,01 a 0,20

Insufficiente	0,00
---------------	------

In relazione all'elemento di valutazione “B.2 MEZZI OPERATIVI AGGIUNTIVI” di natura quantitativa i concorrenti potranno proporre ulteriori mezzi operativi aggiuntivi a cui saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Piattaforma elevatrice	n. 1 punti	per un max. di 3 punti
Autospurgo con “canal-jet”	n. 2 punti	per un max. di 2 punti
Bobcat	n. 1 punti	per un max. di 4 punti
Piattaforma aerea in negativo	n.2 punti	per un max. di 2 punti
Spazzatrice stradale semovente	n.2 punti	Per un max. di 4 punti
Autocarro con scarico trilaterale munito di gru	n.1 punti	Per un max. di 2 punti

Verrà inoltre assegnato un punteggio aggiuntivo premiale di punti 5 al concorrente che abbia nel parco mezzi proposto relativamente ai mezzi d’opera di dotazione (pala, escavatore e autocarro per le 2 sedi base) le caratteristiche tecniche e dotazioni maggiori rispetto agli altri concorrenti in merito al contenimento delle emissioni inquinanti riscontrabile dai libretti di circolazione o dalle certificazioni.

Nel caso il concorrente si attenga alla dotazione minima prevista nel Capitolato verrà assegnato il punteggio zero.

In relazione all'elemento di valutazione “B.3 DOTAZIONI AGGIUNTIVE” di natura quantitativa i concorrenti potranno proporre le dotazioni ai mezzi offerti a cui saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Scarificatrice	n. 1 punti	per un max. di 2 punti
Spazzatrice	n. 1 punti	per un max. di 2 punti
Piastra compattatrice vibrante	n. 1 punti	per un max. di 2 punti
Martello pneumatico	n. 1 punti	per un max. di 2 punti

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica il punteggio sarà attribuito tramite la seguente formula di interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore di ribasso offerto più conveniente per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore posto a base di gara.

Il coefficiente C_i sarà quindi determinato come segue:

$$C_i = R_i/R_{max}$$

dove:

R_i = percentuale di ribasso offerta i -esima

R_{max} = percentuale di massimo ribasso fra le offerte presentate

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il calcolo del punteggio complessivo P da attribuire a ciascuna offerta, sarà ricavato con il metodo aggregativo compensatore applicando la seguente formula:

$$P_i = 30 \cdot V(A.1)_i + 30 \cdot V(B.1)_i + 22 \cdot V(B.2)_i + 8 \cdot V(B.3)_i + 10 \cdot V(B.4)_i$$

dove:

P_i è il punteggio ottenuto dall'offerta i -esima

-il dato numerico è il punteggio massimo dell'elemento oggetto di valutazione

- $V(n)_i$ è il coefficiente variabile rispetto all'elemento ($n = A.1, B.1, B.2, B.3, B.4$) dell'offerta i -esima.

Per l'elemento di valutazione di natura quantitativa (A.1 - prezzo) sarà utilizzata la formula di interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore di ribasso offerto più conveniente per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore posto a base di gara.

Il punteggio sarà determinato con la seguente formula:

$[(V(A.1)_i) = (R_i/R_{max})]$ dove:

R_i indica Ribasso offerto dal concorrente medesimo

R_{max} indica Ribasso offerto più alto

In caso di ribassi espressi con più di tre cifre decimali, gli stessi saranno arrotondati, a tre cifre decimali (all'unità inferiore se il quarto decimale è pari o inferiore a quattro ed all'unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque).

I coefficienti da moltiplicare con i pesi attribuiti ai criteri B.1 e B.4 saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità inferiore se la quarta cifra è pari o inferiore a quattro ed all'unità superiore se la quarta cifra è pari o superiore a cinque.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio oggetto di valutazione discrezionale (B.1. e B.4) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Nessuna riparametrazione verrà effettuata a livello di criterio B.2 e B.3.

Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta presentata, si procederà al calcolo della soglia di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che detta le norme di "Esclusione automatica delle offerte anomale" per quanto attiene alla determinazione dei 4/5 dell'offerta tecnica, facendo riferimento al punteggio assegnato dopo la riparametrazione prevista.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa eventuale valutazione di congruità da parte della stazione appaltante.

§ 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute di gara saranno effettuate **esclusivamente in modalità virtuale** attraverso il SATER e ad esse, qualora pubbliche, potrà partecipare, ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La Piattaforma consente la pubblicità e lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno **6/5/2025, ore 10:00**.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Di ciò sarà data tempestiva comunicazione tramite la piattaforma telematica SATER.

§ 19. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'ammissibilità dei concorrenti sarà effettuata dal RUP coadiuvato da due testimoni dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il giorno **6/5/2025, ore 10:00**, salvo diversa comunicazione, avrà, pertanto, luogo la prima seduta pubblica virtuale. In tale seduta si provvederà a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Si accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica ed economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e si procede a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e a valutare quindi l'ammissibilità delle offerte.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Qualora si riscontrassero mancanze, incompletezze od irregolarità essenziali nella documentazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice si inviterà, tramite SATER, il concorrente ad effettuare la prevista regolarizzazione entro il termine assegnato attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al

precedente paragrafo 13. Nel caso in cui il concorrente non proceda alla richiesta regolarizzazione nei termini previsti sarà escluso dalla gara. Qualora l'operatore economico risponda nei termini previsti alla richiesta di soccorso istruttorio, se dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che di ordine speciale) e/o la presenza di altre cause di esclusione, si procederà all'esclusione dello stesso.

Delle attività svolte sarà redatto apposito verbale.

§ 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

§ 21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, i lavori di valutazione delle offerte tecniche ed economiche saranno gestiti da apposita Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, **in seduta pubblica effettuata in modalità esclusivamente virtuale**, procederà, a seguito dei lavori della Commissione di gara, all'apertura delle "Buste B" presentate dai concorrenti ammessi a tale fase di gara ed alla ricognizione e verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e successivamente, **in una o più sedute riservate**, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule riportati nell'elaborato progettuale denominato "CRITERI DI GARA CON IL METODO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA" come indicato nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica telematica, verranno resi noti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta pubblica virtuale, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche ed alla loro valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al sotto paragrafo 17.3 ed all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

In caso di offerte che raggiungano uguale punteggio si aggiudicherà l'appalto in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine che sarà indicato dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione giudicatrice, qualora individui offerte che appaiono anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in base agli elementi specifici di cui al successivo paragrafo, chiuderà la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente posizionato primo in graduatoria provvisoria sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante, il RUP verifica il rispetto di quanto previsto agli artt. 11, 41, 110 del Codice. In caso di esito positivo della verifica il

RUP formulerà la proposta di aggiudicazione. In caso contrario il RUP procede all'esclusione del concorrente come previsto al successivo paragrafo 22.

§ 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, il Responsabile unico del progetto, avvalendosi su sua richiesta del supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base al prezzo ed alle prestazioni tecniche offerte, oltretché dei costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara, in esito alla riparametrazione.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre).

Il Responsabile unico del progetto richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine minimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile unico del progetto, con il supporto, se richiesto, della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile unico del progetto esclude, ai sensi dell'art. 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, pertanto, anomale.

Qualora la prima migliore offerta risulti anormalmente bassa e, dunque, esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Indipendentemente dalla valutazione dell'anomalia dell'offerta al verificarsi dei presupposti sopra indicati, qualora i costi della manodopera indicati dal concorrente siano inferiori a quanto stimato a livello progettuale l'offerta sarà soggetta a verifiche da parte della Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art 110 del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile unico del progetto procede inoltre, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare

- a) l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- b) l'attendibilità dell'impegno assunto dall'appaltatore, ad attuare le misure atte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per persone con disabilità o svantaggiate come previsto dal capitolato.

Le modalità di svolgimento della gara sopra illustrate potranno subire modificazioni qualora ne emergesse la necessità o solo l'opportunità, anche al fine di rendere più efficace e razionale l'azione del procedimento di aggiudicazione. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note ai concorrenti tramite la piattaforma telematica SATER.

Qualora si rendano necessarie ulteriori sedute rispetto a quelle programmate, anche in relazione al numero dei partecipanti ed al tempo necessario per l'espletamento delle operazioni di gara, la data e l'ora delle stesse saranno rese note ai soggetti partecipanti esclusivamente mediante la piattaforma telematica SATER.

§ 23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro, i contratti applicativi saranno affidati secondo quanto stabilito dal Capitolato d'oneri in relazione all'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto posto a base di gara.

I contratti applicativi sono stipulati "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) dell'Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 del Codice dei contratti.

Prima della stipula del contratto applicativo, l'operatore economico aggiudicatario predispone e trasmette:

- 1) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008;
- 2) piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 81/2008.

All'atto della stipulazione dei contratti applicativi discendenti dall'accordo quadro, deve essere presentata nella misura e nei modi previsti dall'art. 53 del Codice, la garanzia definitiva, pari al 5 % dell'importo contrattuale del contratto applicativo, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Per ogni contratto applicativo discendente dall'accordo quadro dovrà inoltre essere presentata, in conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 10, del Codice, la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi, come previsto dall'art. 2.4.2 del capitolato d'oneri.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all'importo contrattuale (IVA compresa) di ciascun contratto applicativo; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a € 1.500.000,00. La

copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora per un contratto applicativo, disciplinata nello specifico capitolato speciale d'appalto, sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Come stabilito dal Capitolato d'oneri la Provincia provvederà alla corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale del Contratto applicativo con le modalità ivi previste.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena approvato con decreto del Presidente n. 29, prot. n. 5.326 dell'8/3/2021 (adottato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e consultabile attraverso il sito internet della Provincia www.provincia.fc.it nella sezione *Amministrazione quindi Statuto e Regolamenti*.

§ 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nel contratto di accordo quadro e di ciascun contratto applicativo saranno inserite le clausole inerenti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'operatore economico aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 3.000.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal

bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

§ 25. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Si comunica che, al fine di assicurare l'esercizio del diritto di accesso così come previsto dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione – comprensivi dei dati personali in essi contenuti – saranno resi disponibili, non prima della comunicazione dell'aggiudicazione efficace e indipendentemente da una istanza formale avanzata, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi e che i medesimi atti unitamente alle offerte presentate dagli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno resi reciprocamente disponibili a questi ultimi attraverso la medesima piattaforma.

Successivamente al quinto classificato, il concorrente interessato a visionare ed estrarre copia della documentazione di gara e dell'offerta degli altri concorrenti dovrà trasmettere la relativa istanza. L'operatore economico riceverà la documentazione richiesta e le risposte della Stazione Appaltante.

Si applica l'art. 36, comma 6, del Codice. La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta economica. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (know-how). In tal caso, l'operatore dovrà puntualmente e specificamente indicare le parti da secretare, corredate, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, da adeguata e comprovata motivazione, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Committente. Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione efficace. A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte del concorrente si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del medesimo art. 3.

§ 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Forlì, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

§ 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. L'informativa relativa al trattamento dei dati potrà essere visionata sul sito istituzionale della Provincia di Forlì-Cesena al seguente indirizzo <https://www.provincia.fc.it/it/page/privacy-4>

ALLEGATI:

- Domanda di partecipazione (allegato n. 1) – da inserire nella busta telematica “A”;
- Documento di gara Unico Europeo – DGUE (allegato n. 2) – da inserire nella busta telematica “A” **e da compilare direttamente sul Sater**;
- Dichiarazioni personali (allegato n. 2-bis) – da inserire nella busta telematica “A”;
- Dichiarazioni integrative al DGUE (allegato n. 3) – da inserire nella busta telematica “A”;
- Dichiarazioni integrative impegni ex artt. 11 e 102 del d.lgs. n. 36/2023 (allegato n. 4) – da inserire nella busta telematica “A”;
- Dichiarazione in caso di avvalimento (allegato n. 5) – da inserire nella busta telematica “A”;
- Documento attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e contratto di avvalimento - *qualora ricorra il caso* – (Allegato n. 6) – da inserire nella busta telematica A “Documentazione amministrativa”;

Forlì, 15/4/2025

IL DIRIGENTE
(Dott. Mauro Maredi)
Documento firmato digitalmente